



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

(Molo Marullo, 1 - ☎090-9281110 - 📠090-9222612 milazzo@guardiacostiera.it)

Ordinanza n. 15/11

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Località: S. Stefano di Camastra (ME) – Zona: “Petraria”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA** La nota prot. n. 03.03.02/9364 del 28.03.2011 di trasmissione della relazione di servizio di personale militare dipendente nella quale viene segnalata la presenza di un pericolo in acqua in località “Petraria” del Comune di S. Stefano di Camastra (ME) consistente nella presenza di alcune parti metalliche affioranti dalla struttura dei blocchi della locale barriera frangiflutti;
- VISTA** la nota prot. n. 03.03.02/11081 in data 14.04.2011 dell’Ufficio Locale Marittimo di S. Stefano di Camastra;
- RITENUTO** necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, adottare immediate, urgenti ed idonee misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità di persone e cose che potrebbero transitare nelle suddette aree;
- RITENUTO** necessario, altresì, prevenire potenziali pericoli per persone e cose, interdire la suddetta area, in attesa delle future attività di messa in sicurezza e ripristino delle stesse;
- RITENUTO** necessario, infine, limitare, prudenzialmente, il transito nell’area sopra citata;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Interno n. 33086 del 05 agosto 2008 recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;
- VISTA** la nota prot. n. 16281 del 04.03.2010 del Servizio 9 – Demanio Marittimo dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana con la quale si ribadisce l’onere posto in capo alle Autorità Marittime ed ai Comuni, per gli aspetti di rispettiva competenza, di segnalare e rendere nota la presenza in aree demaniali marittime di pericoli esistenti per la pubblica incolumità con apposite Ordinanze, che impediscano l’accesso nelle zone demaniali in cui vengano rilevate situazioni di rischio anche solo potenziale, vietandone la fruizione anche con l’apposizione tempestiva di cartelli monitori e ponendo in essere ogni concreta misura utile;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

RENDE NOTO

Che nel Comune di Santo Stefano di Camastra, nello specchio acqueo sito in località “Petraria” antistante il tratto di costa compreso tra i punti di coordinate individuati nella planimetria allegata, è presente una barriera frangiflutti dalla cui struttura, presumibilmente a causa della forza erosiva del mare sul materiale di rivestimento, risultano affiorare alcune parti metalliche (spuntoni) costituenti un pericolo per l’incolumità di persone e cose in transito in tali aree.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione delle aree)

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa acqueo compreso tra i punti di coordinate individuati nella planimetria allegata, fino ad una distanza di 100 metri dalla costa, è vietato a persone ed unità navali:

- Accedere, navigare e praticare la balneazione;
- Effettuare attività d’immersione con qualunque tecnica;
- Effettuare qualsivoglia ulteriore attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare non espressamente autorizzata.

Articolo 2
(Esenzioni)

Non sono soggette/i al divieto di cui all'articolo 1:

1. Il personale ed i mezzi della Guardia Costiera;
2. Il personale ed i mezzi delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Articolo 3
(Attribuzioni del Sindaco)

Il Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 comma 1 e 54, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quale Autorità locale di Protezione Civile con autonomi poteri d'intervento a tutela della popolazione e dei beni ai sensi dell'articolo 15 della legge 225/1992, adotterà tutte quelle misure di emergenza, provvisoriale, contingibile ed urgente, rivolte a meglio segnalare, circoscrivere e delimitare l'area di cui al rende noto, allo scopo di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini.

Articolo 4
(Disposizioni finali e sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

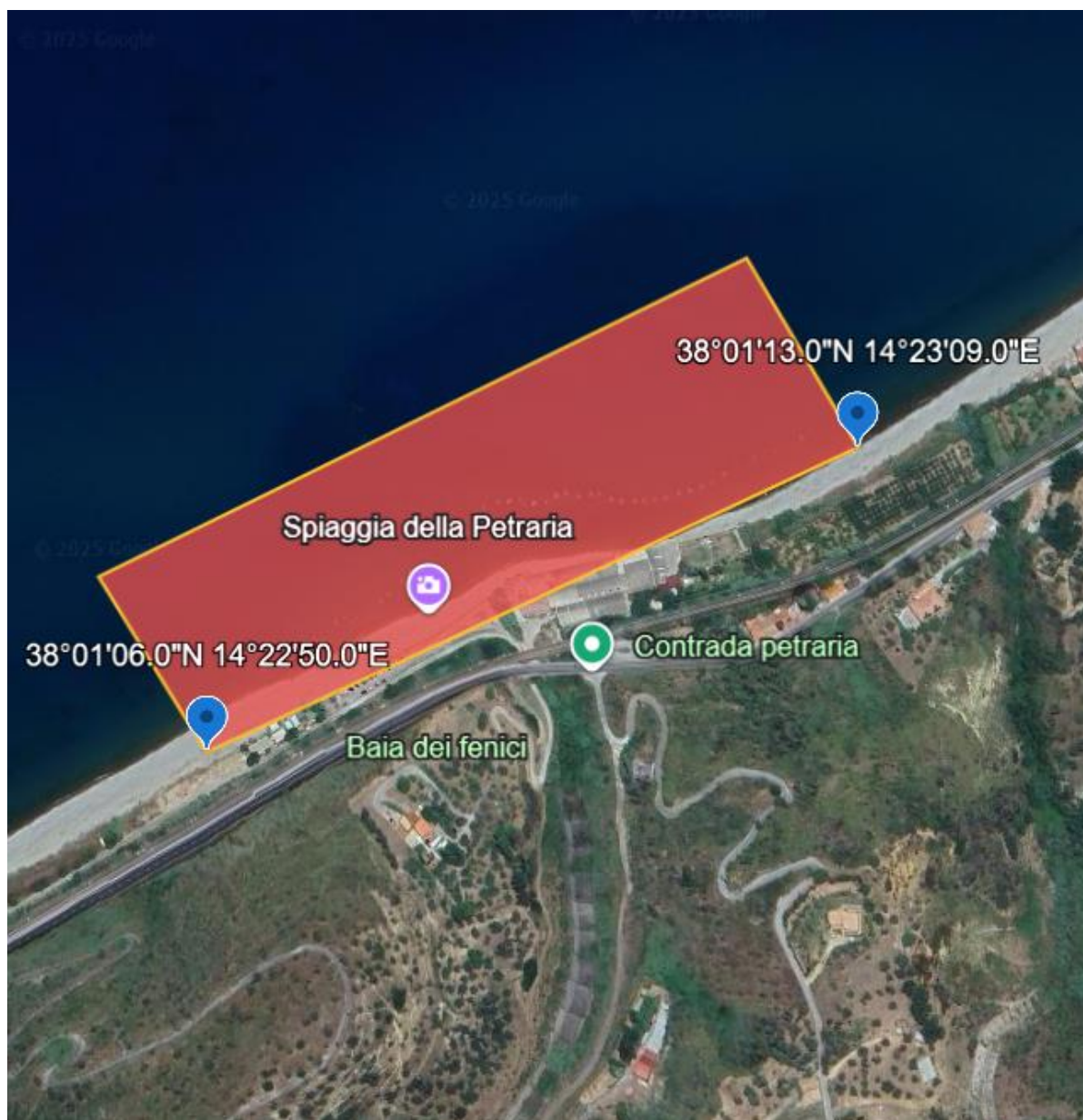
- a) dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso reato;
- b) ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005;
- c) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

1. trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web di questo Comando: www.milazzo.guardiacostiera.it.

Milazzo, 19/04/2011

F.to p. Il Comandante
C.F. (CP) Marcello CALANDRINO t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.C. (CP) Filippo M. PARISI



PUNTO “A”

LAT.: 38° 01' 06" N

LONG.: 014° 22' 50" E

PUNTO “B”

LAT.: 38° 01' 13" N

LONG.: 014° 23' 09" E

coordinate dei punti rilevati sui luoghi a mezzo navigatore satellitare portatile modello “Tomtom G910”

N.B. lo specchio acqueo da interdire con ordinanza, il cui fronte è contrassegnato dai suindicati punti “a” e “b”, dovrà estendersi, verso il largo per almeno 100 mt.

(coordinate datum: WGS 84)